

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1933

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MIGLIORE, PILOZZI, KRONBICHLER, NICCHI, DI SALVO, SANNICANDRO, AIELLO, AIRAUDO, BOCCADUTRI, FRANCO BORDO, COSTANTINO, DURANTI, DANIELE FARINA, FAVA, FERRARA, FRATOIANNI, GIANCARLO GIORDANO, LACQUANTI, LAVAGNO, MARCON, MATARRELLI, MELILLA, NARDI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIAZZONI, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RAGOSTA, RICCIATTI, SCOTTO, ZAN, ZARATTI

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di soppressione della soglia di sbarramento e di equilibrio della rappresentanza dei sessi nell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Presentata il 9 gennaio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, all'articolo 21 prevede, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10, una soglia di sbarramento per la rappresentanza, come noto, pari al 4 per cento. Una previsione che non solo ferisce il pluralismo nella rappresentanza, componente essenziale

della democrazia, ma sacrifica fondamentalmente il principio dell'uguaglianza del voto, nonché il principio di trasparenza, contenuti negli articoli 48 e 49 della nostra Carta fondamentale.

Il numero 1-*bis*) del primo comma del citato articolo 21, prevedendo la clausola di sbarramento al 4 per cento, ha inferto un grave *vulnus* ai principi di democrazia della Costituzione che, nel bilanciamento

dei valori, certamente non appaiono comprimibili rispetto alle esigenze di efficienza e di governabilità.

La previsione introdotta dal legislatore nel 2009 non appare, peraltro, in linea con la normativa in materia della maggioranza dei Paesi membri dell'Unione europea che, infatti, eleggono i propri rappresentanti nel Parlamento europeo con sistemi elettorali senza alcuna soglia di sbarramento. Basti pensare, ad esempio, alla Gran Bretagna, alla Spagna, al Belgio, ai Paesi Bassi, al Portogallo, alla Danimarca, alla Finlandia e alla Bulgaria. Tra questi va annoverata certamente anche la Germania che, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale tedesca, intervenuta in data 9 novembre 2011, ha eliminato la clausola di sbarramento prevista dalla normativa nazionale in materia. In particolare, la Corte ha sottolineato come il rischio che la costituzione di maggioranze sia resa più difficile non possa di certo essere paragonabile al rischio di una compromis-

sione delle funzioni del Parlamento europeo.

I proponenti, con l'auspicio che le Camere pongano al più presto rimedio al grave *vulnus* costituzionale configurato per effetto della norma *de qua*, sottopongono quindi all'attenzione delle stesse la presente proposta di legge che, oltre a prevedere la soppressione della clausola di sbarramento del 4 per cento per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia prevede norme che, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, sono tese a garantire l'equilibrata rappresentanza delle donne e degli uomini nelle liste, già oggetto di una proposta di legge sottoscritta da 72 parlamentari di diverso schieramento politico (atto Camera n. 1473).

I proponenti auspicano che la presente proposta di legge sia approvata al più presto, ripristinando il rispetto di fondamentali principi delle moderne democrazie costituzionali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Suppressione della soglia di sbarramento).

1. Al primo comma dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1-*bis*) è abrogato;

b) il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale ».

ART. 2.

(Equilibrata rappresentanza dei sessi).

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, dopo l'ottavo comma, è inserito il seguente:

« A pena di inammissibilità, in ciascuna lista di candidati nessuno dei due sessi può

essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità inferiore »;

b) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'elettore può manifestare, in ogni circoscrizione, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza ».

2. L'articolo 56 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è abrogato.

